

CODICE DEONTOLOGICO A.P.P.I.

DI SEGUITO IL CODICE DEONTOLOGICO PER LA DISCIPLINA PILATES valido per TUTTI I SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI PILATES IN ITALIA

Modificato e approvato con assemblea generale tenutasi il 24.06.2024

ART. 1 REGOLE GENERALI

1. Questo codice deontologico identifica i principi etici e comportamentali che ispirano e delimitano la professione. Delineano in modo particolare il modo in cui il professionista si impegna a comportarsi con gli utenti, con altri colleghi e con altri professionisti.
2. Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i soci iscritti ad APPI nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine del Professionista di Pilates.
3. Ciascun socio è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare correlata.
4. Il professionista consapevole dell'influenza che il proprio lavoro può avere sulla vita ed il benessere dell'utente, deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della propria influenza, vigilando sull'eventuale insorgere di situazioni di dipendenza degli utenti.
5. Nell'esercizio della sua funzione l'insegnante rispetta la dignità, il diritto alla privacy, all'autodeterminazione e all'autonomia dello studente; non fa discriminazioni sulla base di differenze di estrazione sociale e di stato socioeconomico, di orientamento sessuale, religioso, politico, razziale e di diversa abilità.
6. L'insegnante adotta un lessico adeguato e usa un abbigliamento idoneo e adeguato.

ART. 2 RIGUARDO LA PROFESSIONE

1. L'insegnante deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
2. L'insegnante è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata capacità e, ove necessario, formale autorizzazione.
3. L'insegnante, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.
4. L'insegnante impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e gli eventuali riferimenti scientifici, e non suscita, nell'utente, aspettative infondate.
5. L'insegnante presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. E' tenuto ad informare adeguatamente gli utenti sul proprio status professionale ed alla propria scuola di appartenenza.

6. Precisa chiaramente quando sta insegnando Pilates e quando no. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte, che riguardino il mondo Pilates
7. Gli insegnanti comunicano all'Associazione la data ed il luogo dei propri seminari e, nell'ottica dello scambio di informazioni, sono invitati a portare a conoscenza dell'Associazione le loro ricerche, articoli, pubblicazioni.
8. L'insegnante salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti didattici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, e dei loro risultati.
9. L'insegnante considera il Pilates un processo di apprendimento, non una terapia.
10. Il Pilates non rientra nel settore sanitario né parasanitario. L'insegnante non è autorizzato ad usare termini quali: paziente, malato, diagnosi, terapia, curare, guarigione, trattamento, ecc
11. L'insegnante accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice.
12. Nelle proprie attività didattiche l'insegnante valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte ed espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicita i limiti dei risultati.
13. In ogni contesto l'insegnante deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte dell'utente, del professionista cui rivolgersi.
14. In ogni sua attività di docenza e di formazione l'insegnante stimola negli allievi l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
15. L'insegnante deve attestare la sua formazione e fornire all'Associazione informazioni veritiere e verificabili.
16. Anche ai fini dell'ammissione e della permanenza nell'Associazione, il Professionista deve essere in regola nel versamento della quota associativa ogni anno, provvedere agli adempimenti fiscali ed avere stipulato una polizza di Responsabilità Civile Professionale che copra tutti i danni diretti e/o indiretti che possono essere arrecati ai clienti durante lo svolgimento della propria attività e comunque ad essa riconducibile.

ART. 3 AMBITO LAVORATIVO

1. L'insegnante deve tenere sempre presenti, anzitutto il benessere e i bisogni del cliente
2. L'insegnante deve indirizzare l'allievo dal medico o da altri specialisti, se necessario o indicato. Riconoscere le condizioni che precluderebbero ad un cliente la partecipazione a un programma di esercizi di Pilates in sicurezza.
3. L'insegnante deve creare programmi individuali o di gruppo, che rispettino le esigenze individuali, promuovendo il miglioramento delle condizioni fisiche e mentali in generale
4. L'insegnante deve ricevere linee guida sugli esercizi e chiarimenti da personale medico, quando opportuno, per garantire la sicurezza di un cliente.
5. L'insegnante deve poter documentare i progressi di un cliente, nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy
6. L'insegnante deve chiedere permesso al cliente di poterlo toccare. Deve usare un tocco delicato, gentile e appropriato a facilitare il movimento, la posizione del cliente e per prevenire incidenti e danni. Il tocco deve essere rispettoso della persona ed adeguato all'attività svolta. In ogni caso non è

consentito utilizzare manovre e manipolazioni a meno che ciò rientri in altre competenze professionali in proprio possesso.

7. L'insegnante deve creare un ambiente sicuro, utilizzare le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente, dal produttore dei macchinari e previste in base all'esercizio.
8. L'insegnante deve essere in possesso dell'attestato come operatore blsd.
9. L'insegnante non può dichiarare di essere capace di offrire formazione professionale oltre i limiti delle proprie competenze.
10. L'insegnante deve aderire ai seguenti rapporti: 1 insegnante ogni 10/12 studenti di una classe di Mat; 1 insegnante ogni 5/7 studenti in una classe con macchinari. Ciò al fine di garantire il controllo effettivo del Cliente/allievo nello svolgimento dell'esercizio e/o comunque garantire la sua sicurezza personale e salvaguardata la dignità umana dell'individuo.

ART. 4 RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. L'insegnante pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
2. Sempre nella fase iniziale del rapporto professionale fornisce all'individuo o al gruppo informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni e la finalità e le modalità delle stesse.
3. Il Professionista deve informare l'Utente dell'esistenza del presente codice deontologico, del suo contenuto e della sua adesione allo stesso codice.
4. Il Professionista in ogni documento e rapporto scritto con l'Utente deve fare espresso riferimento all'applicazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 4

ART. 5 RAPPORTI CON GLI ALTRI INSEGNANTI

1. L'insegnante s'impegna a evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale
2. I rapporti fra gli insegnanti devono ispirarsi ai principi della correttezza, del rispetto reciproco, della buona fede e della concorrenza leale, applicando particolare attenzione, nella definizione delle tariffe, a non nuocere altri professionisti, specialmente se collocati nel medesimo territorio.
3. L'insegnante non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega, si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza e ai risultati conseguiti a seguito di loro interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione.
4. Sono espressamente e tassativamente vietati tutti i comportamenti di diffamazione, denigrazione, maldicenza, ecc. atti a minare l'integrità ed il rispetto dell'Associazione APPI ed i suoi soci. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi
5. Qualora un insegnante ravvisi, in un altro socio, circostanze di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti, per un socio, per questa Associazione o per il decoro del mondo Pilates, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Associazione.
6. La violazione dei divieti di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

ART.6 RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI

1. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, l'insegnante esercita la piena autonomia nel rispetto delle altrui competenze.

ART.7 RAPPORTI CON LA COMUNITA'

1. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento
2. L'insegnante di Pilates non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine del Pilates.
3. L'insegnante di Pilates profonderà ogni energia per evitare ogni forma di ambiguità nella propria comunicazione pubblica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, titolazioni fantasiose, promesse di risultati svincolate da dati empirici, contaminazioni culturali non giustificate ecc.)
4. I soci debbono attenersi alle medesime regole indicate negli articoli precedenti in qualsiasi circostanza, anche durante le loro attività di partecipazione a social network e forum o blog su internet, astenendosi in particolare dal diffamare l'Associazione, gli altri associati, altre Associazioni e soci di altre Associazioni tenendo un comportamento rispettoso ed evitando di pubblicare qualsiasi tipo materiale (video, foto, documenti, ecc...) che, ricondotti all'Associazione APPI, ne possano minare la rispettabilità e onorabilità. I principi di comunicazione trasparente, corretta e non ambigua nei confronti del pubblico andranno anche seguiti nella costruzione di siti web.
5. L'insegnante si impegna a trattare come confidenziale tutto il patrimonio di conoscenze relativo ai metodi di insegnamento appresi presso la scuola di formazione di appartenenza e riconosciuta da questa Associazione. Impegnandosi pertanto a non divulgare materiale senza il consenso della scuola.

ART. 8 RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

1. Come associati l'insegnante s'impegna:
 - a partecipare alla vita associativa
 - a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'Associazione e dei suoi associati
 - a rispettare le direttive dell'Associazione e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno
2. Come vertici associativi nazionali e territoriali:
 - L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

- I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.
- I nominati si impegnano a:
 - a. assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative non sono remunerate
 - b. mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni seguire le direttive dell'Associazione contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del sistema verso il mondo esterno
 - c. fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche
 - d. trattare gli associati con uguale dignità
 - e. mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa
 - f. coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze
 - g. rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'Associazione.

ART. 9 - INFORMAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

1. È consentita all'iscritto, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura del proprio staff, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, tramite web, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

ART. 10 - DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE

1. L'associato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza.
2. L'associato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti all'attività professionale.
3. L'associato, nel fornire informazioni, con l'Associazione e con gli Utenti deve in ogni caso indicare il titolo professionale posseduto per l'iscrizione ad APPI e indicare di essere iscritto all'APPI - Associazione Professionisti Pilates in Italia, attraverso l'indicazione specifica del numero Socio.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

ART. 11 - DIVIETO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE SENZA TITOLO E DI USO DI TITOLI INESISTENTI

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o l'uso dell'Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati in periodo di sospensione dall'iscrizione all'Associazione.

2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'associato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti privi di titoli l'esercizio della professione che possa ingenerare confusione nell'utenza

3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'iscrizione all'Associazione da 6 mesi a 12 mesi. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'iscrizione da 6 mesi a 11 mesi.

ART. 12 - VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE

1. La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dallo Statuto e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta previste dal presente codice deontologico e dallo Statuto costituiscono illeciti disciplinari.

In particolare, le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dallo Statuto o dal Codice deontologico sono sottoposte al giudizio della Commissione disciplinare, anche su richiesta del Consiglio Direttivo.

Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate nello Statuto agli artt. 3, 8, 9, 10 - che l'associato mediante l'iscrizione all'associazione dichiara di conoscere ed accettare - nonché nel presente codice deontologico, comportano l'applicazione delle sanzioni in questa sede previste.

ART. 14 - POTESTÀ DISCIPLINARE

1. Come disciplinato all'art. 24 dello Statuto, spetta alla Commissione disciplinare la potestà di applicare, anche su segnalazione o richiesta del Consiglio Direttivo e previa audizione dell'associato in merito alla infrazione commessa, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.

2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'associato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al comportamento dell'associato, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dal cliente, della compromissione dell'immagine dell'associazione, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

ART. 15 - SANZIONI

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) Avvertimento: si applica qualora l'associato si sia reso responsabile di una violazione dello Statuto, e/o del Regolamento Interno e/o del presente codice deontologico ovvero sia moroso: consiste nell'informare l'associato che la sua condotta non è stata conforme a quanto previsto nello Statuto o alle norme deontologiche, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'associato non commetta altre infrazioni.

- b) Censura: si applica qualora l'associato si sia reso responsabile di una violazione dello Statuto, e/o del Regolamento Interno e/o del presente codice deontologico ovvero sia moroso: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'associato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
- c) Sospensione: si applica qualora l'associato si sia reso responsabile di una violazione dello Statuto, e/o del Regolamento Interno e/o del presente codice deontologico ovvero sia moroso: consiste nell'esclusione temporanea dall'iscrizione ad APPI, da 6 ad 12 mesi, e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
- d) esclusione: consiste nell'esclusione temporanea o definitiva dall'Associazione; l'esclusione temporanea è data dalla morosità nel versamento della quota associativa; l'esclusione definitiva è data per indegnità o violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'associato nell'Associazione.
2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo fino alla sospensione dall'iscrizione all'associazione per 12 mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell'avvertimento;
3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:
- a) all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
 - b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'iscrizione ad APPI;
 - c) alla sospensione dall'iscrizione ad APPI fino a 2 mesi nel caso sia prevista la sospensione ad 8 mesi.
4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'associato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

ART. 16 - EFFICACIA - SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO

Il presente codice deontologico è obbligatorio per tutti gli iscritti ad APPI, "Associazione Professionisti Pilates in Italia.

L'Organismo incaricato del controllo dell'applicazione del presente codice deontologico è la Commissione Disciplinare.